

## Principali modalità di pensionamento nella normativa vigente<sup>1</sup>

| TIPOLOGIA                               | DESTINATARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FONTE NORMATIVA                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pensione di vecchiaia ordinaria</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 67 anni di età, 20 anni di contributi;</li> <li>– per i lavoratori rientranti nel sistema contributivo integrale, ossia il cui primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, l'importo della pensione non deve essere inferiore all'assegno sociale, altrimenti i requisiti richiesti sono 71 anni di età e 5 anni di contributi effettivi a prescindere dall'importo della pensione.</li> </ul> <p>Alle lavoratrici rientranti nel sistema contributivo integrale viene riconosciuto un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a 4 mesi per ogni figlio e pari a 16 mesi complessivi nei casi di quattro o più figli<sup>2</sup>.<br/>L'età anagrafica aumenterà di un mese nel 2027 e di tre mesi nel 2028.</p>                                                                             | <p>Art. 24, c. 6 ,7 e 12, D.L. 201/2011<br/>Art. 1, c. 125, L. 213/2023<br/>Art. 1, c. 40, L. 335/1995<br/>Art. 1, c. 179, L. 207/2024<br/>Art. 1, c. 185, L. 199/2025</p>                                                                     |
| <b>Pensione anticipata ordinaria</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Anzianità contributiva pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne.</li> <li>– Finestra di 3 mesi.</li> </ul> <p>Per i trattamenti pensionistici anticipati decorrenti dal 1° gennaio 2018 è esclusa a regime la penalizzazione precedentemente prevista per i pensionamenti prima dei 62 anni di età.<br/>L'anzianità contributiva aumenterà di un mese nel 2027 e di tre mesi nel 2028.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Art. 24, c. 10 e 12 D.L. 201/2011<br/>Art. 6, c. 2-<i>quater</i>, D.L. 216/2011<br/>Art. 1, c. 113, L. 190/2014<br/>Art. 1, c. 194, L. 232/2016<br/>Art. 15 D.L. 4/2019<br/>Art. 1, c. 521, L. 213/2023<br/>Art. 1, c. 185, L. 199/2025</p> |
| <b>Pensione anticipata contributiva</b> | <p>Per i lavoratori con il primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996, 64 anni di età e 20 anni di contribuzione effettiva (non viene quindi considerata la contribuzione figurativa), a condizione che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti pari a 3,0<sup>3</sup> volte l'assegno sociale per gli uomini e le donne senza figli, a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con almeno due figli.<br/>Per tale forma di pensionamento anticipato vi è un limite transitorio di importo, pari a 5 volte il trattamento minimo, da applicarsi fino al raggiungimento dei requisiti per pensione vecchiaia, e un limite dilatorio per cui la pensione decorre dal quarto mese successivo alla data di maturazione dei relativi requisiti.<br/>Le anzianità contributiva e anagrafica aumenteranno di un mese nel 2027 e di tre mesi nel 2028.</p> | <p>Art. 24, c. 11 e 12, D.L. 201/2011<br/>Art. 1, c. 125, L. 213/2023<br/>Art. 1, c. 181-185, L. 207/2024<br/>Art. 1, c. 185, L. 199/2025</p>                                                                                                  |

<sup>1</sup> L'adeguamento dei requisiti anagrafici è generalmente previsto dal combinato disposto degli artt. 22-ter, c. 2, del D.L. 78/2009, 12, c. 12-bis-12-quater, del D.L. 78/2010 e 24, c. 13, del D.L. 201/2011.

<sup>2</sup> In alternativa, la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del coefficiente di trasformazione legato all'età posseduta al momento del pensionamento, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e di due anni in caso di tre o più figli.

<sup>3</sup> Valore elevato a 3,2 dal 1° gennaio 2030

| TIPOLOGIA                                                                          | DESTINATARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FONTE NORMATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pensione di vecchiaia in totalizzazione</b>                                     | 66 anni di età e 20 anni di contribuzione, con l'applicazione di una finestra di 18 mesi dal raggiungimento dell'ultimo requisito<br>L'anzianità anagrafica aumenterà di un mese nel 2027 e di tre mesi nel 2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Art. 1 D.Lgs. 42/2006<br>Art. 1, c. 185, L. 199/2025                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Pensione di anzianità in totalizzazione</b>                                     | 41 anni di contribuzione, con l'applicazione di una finestra di 21 mesi dal raggiungimento dell'ultimo requisito.<br>L'anzianità contributiva aumenterà di un mese nel 2027 e di tre mesi nel 2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Art. 1 D.Lgs. 42/2006<br>Art. 1, c. 185, L. 199/2025                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Pensione di vecchiaia in deroga al requisito contributivo (cd deroga Amato)</b> | 67 anni di età e 15 anni di contributi per i soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni <sup>4</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>– dipendenti e autonomi iscritti all'AGO che al 31 dicembre 1995 potevano far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni con un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema contributivo;</li> <li>– dipendenti e autonomi iscritti all'AGO con 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992;</li> <li>– dipendenti autorizzati al versamento volontario della contribuzione in data anteriore al 31 dicembre 1992;</li> <li>– dipendenti con 25 anni di assicurazione con almeno 10 anni di contribuzione con meno di 52 settimane all'anno.</li> </ul> L'anzianità anagrafica aumenterà di un mese nel 2027 e di tre mesi nel 2028. | Art. 1, c. 12, 23 e 40 lett. c), L. 335/1995;<br>Art. 2, c. 3, D.Lgs. 503/1992<br>Art. 1, c. 185, L. 199/2025                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pensione di vecchiaia in deroga al requisito anagrafico per invalidi</b>        | Per i dipendenti privati, 61 anni di età per gli uomini o 56 per le donne, 20 anni di anzianità contributiva e invalidità non inferiore all'80%.<br>Si applica una finestra di 12 mesi.<br>L'anzianità anagrafica aumenterà di un mese nel 2027 e di tre mesi nel 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Art. 1, c. 8, e Tabella A del D.Lgs. 503/1992<br>Circ. INPS 65/1995<br>Art. 1, c. 185, L. 199/2025                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>APE sociale</b>                                                                 | Fino al 31 dicembre 2026 viene corrisposta, fino al conseguimento dei requisiti pensionistici generali, un'indennità per i soggetti con almeno 63 anni e 5 mesi di età, con un'anzianità contributiva minima compresa tra 30 e 36 anni, che si trovino, alternativamente, in una delle seguenti condizioni normativamente previste: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. soggetti in stato di disoccupazione con 30 anni di contributi;</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 1, c. 179-186, L. 232/2016<br>Art. 53 D.L. 50/2017<br>DPCM 88/2017<br>Art. 1, c. 162-167, L. 205/2017<br>Art. 18 D.L. 4/2019<br>Art. 1, c. 473, L. 160/2019<br>Art. 1, c. 339, L. 178/2020<br>Art. 1, c. 91-93, L. 234/2021<br>Allegato 3 L. 234/2021<br>Art. 1, c. 288-291, L. 197/2022 |

<sup>4</sup> Che si applicano anche ai lavoratori pubblici, fermi restando, se più elevati, i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia vigenti alla data del 31 dicembre 1992 e quelli per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età previsto dai singoli ordinamenti nel pubblico impiego (art. 5 D.Lgs. 503/1992).

| TIPOLOGIA                                               | DESTINATARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FONTE NORMATIVA                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>2. soggetti che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e 30 anni di contributi;</p> <p>3. soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% e 30 anni di contributi;</p> <p>4. lavoratori dipendenti che svolgono specifiche attività lavorative "gravose" (indicate, da ultimo, nell'Allegato 3 della Legge di bilancio 2022 n. 234/2021) da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, e 36 anni di contributi. Per gli operai edili, per i ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 32 anni, come disposto dalla legge di bilancio 2022.</p> <p>Per quanto attiene i requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, è stata prevista una riduzione per le donne (cd. APE sociale donna). L'anzianità anagrafica aumenterà di un mese nel 2027 e di tre mesi nel 2028</p> | <p>Art. 1, c. 136, L. 213/2023<br/> Art. 1, c. 175, L. 207/2024<br/> Art. 1, c. 162-163, L. 199/2025<br/> Art. 1, c. 190, L. 199/2025</p>                                      |
| <b>Ape sociale donna</b>                                | Per le donne i requisiti previsti per l'Ape sociale sono ridotti di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Art. 1, c. 179-bis, L. 232/2016                                                                                                                                                |
| <b>Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)</b> | <p>Ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, con almeno 20 anni di anzianità contributiva, è riconosciuta la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio, riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE, certificati dall'INPS.</p> <p>La prestazione consiste nell'erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Art. 11, c. 4, D.Lgs. 252/2005 (come modificato da L. 205/2017)<br/> Art. 1, c. 188, L. 232/2016 (per il 2017)<br/> Art. 1, c. 168-169, L. 205/2017 (a regime dal 2018)</p> |
| <b>Pensione anticipata non vedenti</b>                  | <p>Per i lavoratori non vedenti dalla nascita o da data anteriore all'inizio del rapporto assicurativo o coloro che sono divenuti tali dopo l'inizio del rapporto assicurativo ma che possono far valere almeno 10 anni di contribuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 56 anni di età per gli uomini e 51 per le donne, se dipendenti privati, e 61 anni di età per gli uomini e 56 per le donne, se autonomi;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Art. 1, c. 6, D.Lgs. 503/1992<br/> Circ. INPS 65/1995<br/> Art. 1, c. 185, L. 199/2025</p>                                                                                  |

| TIPOLOGIA              | DESTINATARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FONTE NORMATIVA                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>I lavoratori non vedenti che non si trovino in alcuna delle condizioni precedenti possono accedere al trattamento pensionistico con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 61 anni di età per gli uomini e 56 per le donne, se dipendenti privati, e 66 anni di età per gli uomini e 61 per le donne se autonomi;</li> <li>– almeno 15 anni di contributi.</li> </ul> <p>In tutti i casi si applicano le decorrenze per l'accesso alla pensione pari a 12 mesi per i lavoratori dipendenti e a 18 per quelli autonomi.</p> <p>Per i dipendenti pubblici 61 o 66 anni di età, con 15 anni di contributi, in relazione ai regolamenti organici dell'amministrazione di appartenenza.</p> <p>L'anzianità anagrafica aumenterà di un mese nel 2027 e di tre mesi nel 2028</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |
| <b>Lavori usuranti</b> | <p>I lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (c.d. lavori usuranti), con almeno 35 anni di anzianità contributiva, ferma restando la possibilità di accedere alla pensione anticipata, possono accedere (a determinate condizioni) al pensionamento attraverso il sistema delle "quote" ("quota 97", quale somma tra età anagrafica e contributiva; dal 2013, tale requisito è soggetto all'adeguamento alla speranza di vita, che però rimane sospeso fino al 2026). I suddetti requisiti quindi fino al 2028<sup>5</sup> sono quota 97,6 (98,6 per i lavoratori autonomi) con almeno 61 anni e 7 mesi di età (62 anni e 7 mesi per i lavoratori autonomi) e 35 anni di anzianità contributiva</p> <p>In seguito a quanto disposto dalla legge di bilancio 2017, non vengono più applicate le disposizioni in materia di decorrenze annuali per il godimento del trattamento pensionistico (c.d. finestre) e si è anticipato al 2017 (in luogo del 2018) la messa a regime della disciplina relativa ai requisiti richiesti (si richiede, infatti, che le attività usuranti siano state svolte per un periodo di tempo pari, alternativamente, ad almeno 7 anni negli ultimi 10 anni o ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva).</p> | <p>Art. 1, D.Lgs. 67/2011;<br/> Art.24, c. 13 e 17, D.L. 201/2011;<br/> Tabella B, Allegato 1, L. 247/2007;<br/> Art. 1, c. 206, L. 232/2016<br/> Art. 1, c. 189, L. 199/2025</p> |
| <b>Lavori gravosi</b>  | <p>I lavoratori impegnati nelle attività gravose di cui all'Allegato B della L. 205/2017, sino al 2028<sup>6</sup>, possono accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia con un'età pari a 66 anni e 7 mesi o anticipato con un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi per le donne) se, in via alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– hanno svolto per almeno 7 anni (nei 10 anni precedenti il pensionamento) le professioni di cui al suddetto allegato B e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Allegato B L. 205/2017;<br/> Art. 1, c. 147, 148 e 152, L. 205/2017<br/> Art. 1, c. 186 e 187, L. 199/2025</p>                                                                 |

<sup>5</sup> La L. 199/2025 ha escluso tali lavoratori dall'adeguamento alla speranza di vita previsto per il biennio 2027-2028.

<sup>6</sup> La L. 199/2025 ha escluso tali lavoratori dall'adeguamento alla speranza di vita previsto per il biennio 2027-2028.

| TIPOLOGIA                 | DESTINATARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FONTE NORMATIVA                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>– hanno svolto le attività usuranti di cui all'art. 1 del D.Lgs. 67/2011 al momento dell'accesso al pensionamento, per almeno metà della vita lavorativa e in possesso di un'anzianità contributiva pari a 30 anni<sup>7</sup>.</p> <p>Per i lavoratori impegnati nelle attività gravose che hanno svolto 6 anni di attività gravosa negli ultimi 7 di attività lavorativa, nel biennio 2027-2028, l'età per il pensionamento di vecchiaia sarà di 67 anni e 30 di contribuzione<sup>8</sup>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Lavoratori precoci</b> | <p>A decorrere dal 1° maggio 2017, in favore di alcune categorie di soggetti, è prevista una riduzione a 41 anni del requisito di anzianità contributiva utile ai fini del pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica (tale requisito è comunque soggetto ad adeguamento in base agli incrementi della speranza di vita, secondo il meccanismo generale).</p> <p>Fino al 2026 si prevede che ai suddetti requisiti non si applichi l'adeguamento dovuto all'incremento della speranza di vita, ma il trattamento decorre trascorsi 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti medesimi, mentre l'anzianità contributiva aumenterà di un mese nel 2027 e di tre mesi nel 2028.</p> <p>Per il biennio 2027-2028 l'adeguamento alla speranza di vita continuerà a non applicarsi solo se i lavoratori precoci svolgono attività gravose o usuranti. I beneficiari sono costituiti dai soggetti (cd. lavoratori precoci) che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, si trovino in specifiche condizioni<sup>9</sup> e siano iscritti ad una forma</p> | <p>Art. 1, c. 12-13, L. 335/1995;<br/> Art. 24, c. 10 e 12, D.L. 201/2011;<br/> Art. 1, c. 199-205, L. 232/2016;<br/> Art. 53 D.L. 50/2017<br/> DPCM 87/2017<br/> Art. 1, c. 162-164 e 166, L. 205/2017<br/> Art. 17, D.L. 4/2019<br/> Art. 1, c. 185-187, L. 199/2025</p> |

<sup>7</sup> Al riguardo si segnala che i lavoratori impegnati nei cd. lavori usuranti risultavano già beneficiari (ai sensi dell'articolo 1, comma 206, lettera c), della L. 232/2016), dell'esclusione dagli adeguamenti automatici decorrenti dagli anni 2019, 2021, 2023 e 2025, a condizione della sussistenza di un'anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni.

<sup>8</sup> Cfr. punto 3.1 [Circ INPS 28/2026](#) che specifica che a tali lavoratori si applica l'incremento previsto per il biennio 2019-2020.

<sup>9</sup> Ossia:

- stato di disoccupazione, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno tre mesi;
- svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni, oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, pari o superiore al 74 per cento;
- svolgimento, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa, in qualità di lavoratore dipendente, nell'ambito delle professioni indicate negli allegati alle leggi di bilancio, di attività lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo (più specificamente, oltre allo schema 6 anni su 7 viene altresì prevista la possibilità di maturare il periodo di attività secondo lo schema 7 anni su 10);
- soddisfacimento delle nozioni di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, poste dalla normativa vigente.

| TIPOLOGIA                                                                                                                                                                    | DESTINATARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FONTE NORMATIVA                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              | di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996 <sup>10</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Lavoratori esposti all'amianto</b>                                                                                                                                        | Per i lavoratori esposti all'amianto si prevede: <ul style="list-style-type: none"> <li>- che i periodi di prestazione lavorativa nelle miniere e nelle cave di amianto siano moltiplicati per il coefficiente di 1,5%;</li> <li>- nel caso di contrazione di malattia professionale, che il periodo di esposizione all'amianto sia moltiplicato per il coefficiente di 1,5%;</li> <li>- che l'intero periodo di esposizione all'amianto, purché di durata superiore a 10 anni, ai soli fini della determinazione dell'importo (e non della maturazione del diritto di accesso) delle prestazioni pensionistiche, sia moltiplicato per il coefficiente di 1,25%.</li> </ul> | Art. 13, c. 2, 6, 7 e 8, L. 257/1992<br>Art. 47, c. 1, D.L. 269/2003<br>Art. 1, c. 115-117, L. 190/2014<br>Art. 10, c. 12- <i>viciesbis</i> , D.L. 192/2014<br>Art. 1, c. 274-279, L. 208/2015<br>Art. 13-ter D.L. 91/2017 |
| <b>Isopensione</b>                                                                                                                                                           | Nei casi di eccedenza di personale (con accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative), il lavoratore può ricevere, a condizione che raggiunga i requisiti minimi per il pensionamento (di vecchiaia o anticipato) nei 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (limite elevato a 7 fino al 2026), una prestazione (a carico del datore di lavoro) di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti.                                                                                                                         | Art. 4, c. 1, L. 92/2012<br>Art. 1, c. 160, L. 205/2017<br>Art. 1, c. 345, L. 178/2020<br>Art. 9, c. 5- <i>bis</i> , D.L. 198/2022                                                                                         |
| <b>Contratti solidarietà espansivi (cd. staffetta generazionale)</b><br><i>Misura sostituita per gli anni dal 2019 al 2023 dall'introduzione del Contratto di espansione</i> | Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati contratti di solidarietà espansivi, che abbiano una età inferiore (di non più di 24 mesi) a quella prevista per la pensione di vecchiaia e abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, a determinate condizioni, il trattamento di pensione nel caso in cui abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto di solidarietà.                                                                                                            | Art. 41, c. 5-6, D.Lgs. 148/2015                                                                                                                                                                                           |
| <b>Lavoratori su turni</b>                                                                                                                                                   | Nell'ambito dei requisiti per il trattamento pensionistico per i dipendenti che svolgano lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui inferiore a 78 ed impiegati - sulla base di accordi collettivi già sottoscritti al 31 dicembre 2016 - in cicli produttivi del settore industriale su turni di 12 ore, che ai fini del conseguimento dei requisiti per il pensionamento dei lavoratori impegnati in lavori usuranti (di cui al D.Lgs. 67/2011), i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5.                                                                                                                    | Art. 1, c. 170, L. 205/2017                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fondi di solidarietà</b>                                                                                                                                                  | Nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa i fondi di solidarietà bilaterali possono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Art. 26, c. 9, lett. b), D.Lgs. 148/2015;<br>Art. 12, c. 1, D.L. 59/2016                                                                                                                                                   |

Per l'accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia ha assunto come riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156) relativo all'anno di contribuzione previsto dalla normativa vigente.

<sup>10</sup> Per quelli inseriti totalmente nel sistema contributivo, opera la maggiorazione contributiva di cui all'art. 1, c. 7, della L. 335/1995.

| <b>TIPOLOGIA</b>       | <b>DESTINATARI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>FONTE NORMATIVA</b>                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                        | prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni.                                                                       | Art. 22 D.L. 4/2019                                                 |
| <b>Cumulo gratuito</b> | È possibile cumulare i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o più) forme di assicurazione obbligatorie (compresa la Gestione separata INPS) per il conseguimento di un'unica pensione, a condizione che i beneficiari non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una di esse. | Art. 1, c. 238-249, L. 228/2012;<br>Art. 1, c. 195-198, L. 232/2016 |